

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER
L'AERONAVIGABILITÀ
ROMA

Contratto per atto pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, con la Ditta _____, con sede legale in _____, per acquisizione di n° 2 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), che nel seguito verrà denominata semplicemente "SAPR", ad ala fissa di classe "Mini" a lungo raggio per la condotta di attività militari terrestri, denominati _____, soggetti al rilascio della "Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare" secondo la norma AER(EP).P-2 e relativo Supporto Logistico Integrato e addestrativo, per un ammontare complessivo netto di Euro _____ (_____/00), di cui Euro _____ (_____/00) per prestazioni urgenti e non programmabili ed Euro _____ (_____/00) per prestazioni opzionali; SMART C.I.G. n. Z3C370B346.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, io _____, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti,

provvedo alla redazione e alla stipula con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente Contratto.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor Antonio ARLOTTA in qualità di Direttore della 9ª Divisione "Contratti nazionali ed esteri" di della D.A.A.A. come risulta dal D.D. datato 7 gennaio 2018

E

la Ditta _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ giusta Procura _____ di repertorio, datata _____, a rogito del dottor _____, notaio in _____, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- 1) lo Stato Maggiore dell'Esercito, per soddisfare le esigenze di ammodernamento della propria flotta aerea, ha chiesto con il foglio prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0092952 in data 08/03/2022 di SME IV

Rep., integrato con foglio prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0200419 in data 09/06/2022 di SME IV Rep. - Ufficio. Mezzi e Materiali 3^ Dimensione, l'approvvigionamento di n. 2 (due) SAPR, comprensivi di Supporto Logistico Integrato e addestrativo, allegando il relativo requisito tecnico;

- 2) con la Relazione Preliminare e la Determina a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2022 0000098 del 04/07/2022, si è stabilito di attivare una procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;
- 3) a seguito delle attività di prequalifica sono state invitate n° _____ Ditte a presentare la propria offerta tecnico-economica;
- 4) le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta da verbale di aggiudicazione n° _____ di Repertorio del ___/___/_____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta _____ avente sede legale in _____, che nel seguito verrà denominata semplicemente “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire per conto dell’Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente “A.D.” le seguenti prestazioni e forniture, come articolate di seguito:

2.1 PRESTAZIONI PROGRAMMATE RELATIVE A:

- 2.1.1 n. 1 Rapporto Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla “Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare” secondo la norma AER(EP).P-2 del SAPR della classe “Mini”, denominato _____ ed ottenimento del "Certificato di Tipo Militare e del Certificato di Qualificazione di Tipo Militare”, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico (C.T.) Allegato 1 al Contratto;
- 2.1.2 n. 8 copie delle pubblicazioni tecniche relative al sistema APR classe "Mini" denominato "_____" in CD/ROM, con il relativo Frontespizio Ministeriale emesso dalla D.A.A.A. secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto;
- 2.1.3 n. 2 (due) SAPR di classe “Mini” denominato _____, come da Allegato 2 “Elenco dei materiali in fornitura a fronte di ciascuno dei Lotti 3 e 7” secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto;
- 2.1.4 servizio di Supporto Logistico Integrato alla flotta SAPR di classe “Mini” denominato _____, secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto ;

2.1.5 corsi di addestramento per la formazione di:

- n. 1 istruttore “*pilot operator*”, n. 1 istruttore “*sensor operator*” e n. 2 istruttori manutentori;

- n. 3 “*pilot operator*”, n. 3 “*sensor operator*” e n. 6 tecnici manutentori,

come descritto nell’Allegato 3 “Elenco dei Corsi di Addestramento” al Contratto, secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.6 Parti di Ricambio aggiuntive (n. 1 *Ground Control Station* - GCS, n.1 lanciatore-*Launcher*, qualora previsto nella configurazione del SAPR, e n. 2 sensori opto-elettronici) come descritto nell’Allegato 4 “Elenco delle Parti di Ricambio aggiuntive relative al Lotto 6” al Contratto;

2.1.7 assistenza tecnica on-site su chiamata, per manutenzioni programmate e non programmate sul territorio nazionale secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.8 assistenza ingegneristica per assicurare la sicurezza del volo ai sensi della normativa aeronautica vigente per due anni secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto;

2.1.9 assistenza tecnica “*on line*” secondo le modalità descritte nel C.T. Allegato 1 al Contratto.

L'esecuzione di quanto forma oggetto del contratto è articolata in 13 lotti contrattuali come specificato al successivo Articolo 8 "Prezzi".

I requisiti per l'ottenimento del Certificato di Tipo Militare e di Qualificazione di Tipo Militare, la tipologia delle Pubblicazioni

Tecniche da fornire, la descrizione delle caratteristiche tecniche del sistema e le relative prestazioni, nonché le modalità di esecuzione del Supporto Logistico e dei corsi di addestramento sono indicate nel Capitolato Tecnico Allegato n. 1 al presente contratto e delle specifiche tecniche in esso riportate.

La D.A.A.A. e la Ditta potranno, di comune accordo, modificare i citati documenti allo scopo di migliorare il dettaglio delle informazioni ivi riportate.

Inoltre sono previste le forniture opzionali di beni e servizi come indicato al successivo Articolo 43.

2.2 PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE:

Le prestazioni di seguito elencate, sono richieste dalla particolare complessità tecnica dell'approvvigionamento e saranno oggetto di:

- richiesta di acquisto per i soli materiali già elencati e prezzati negli Allegati 2, 3 e 4 al Contratto;
- richiesta offerta, per le altre tipologie di materiali/attività non rientranti nell'alinea precedente, che sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi della Direttiva SGD-G-023,

2.2.1 attività ingegneristiche inerenti le indagini tecniche a seguito di Segnalazione Inconvenienti e/o incidenti di volo, emanazione di Prescrizioni Tecniche Ditta relative a hardware e software, aggiornamento dei manuali tecnici;

2.2.2 attività di riparazione/revisione/calibrazione dei componenti di sistema, per le necessità di supporto all'attività operativa dell'Esercito Italiano (E.I.);

2.2.3 ulteriori forniture di parti di ricambio, sistemi o attrezzature dedicate ai SAPR come definito nell'albero di prodotto;

2.2.4 prestazioni urgenti non programmabili interessanti la Sicurezza del Volo e/o l'operatività dei SAPR in servizio presso le basi dell'Esercito Italiano, quali ad esempio:

- attività non ricorrenti per lo sviluppo, la progettazione e qualifica relativa ad incrementi capacitivi e/o varianti/integrazioni di requisito alla configurazione _____ E.I. eventualmente richiesti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
- attività di assistenza tecnica per eventuali interventi manutentivi di ripristino efficienza dei SAPR non inclusi nel suddetto servizio di supporto logistico, presso sedi nazionali ed estere;
- estensione del periodo di servizio di supporto logistico;

2.2.5 erogazione di ulteriori corsi di addestramento per “*pilot operator*”, “*sensor operator*” e tecnici manutentori ;

2.2.6 fornitura di equipaggiamenti, parti di ricambio, attrezzature e copie aggiuntive di Pubblicazioni Tecniche;

2.2.7 assistenza tecnica e ingegneristica presso la Ditta.

I SAPR _____ E.I. oggetto di fornitura, ivi compresi gli allestimenti, gli equipaggiamenti, le attrezzature, gli A.G.E. e le dotazioni, dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalle specifiche tecniche e dai disegni applicabili indicati nel C.T. Allegato 1 al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 13 “Modifiche, Aggiornamenti e Varianti”, la Ditta ha facoltà di fornire in sostituzione dei

materiali previsti in fornitura particolari intercambiabili (con funzionalità uguali o superiori) purché riconosciuti tali all'interno delle Pubblicazioni Tecniche. Per i materiali la cui intercambiabilità non è prevista dalle citate pubblicazioni, la Ditta potrà presentarli alla verifica di conformità qualora tale condizione d'intercambiabilità sia stata autorizzata dalla D.A.A.A. tramite emissione della P.T.A. a fronte di una specifica P.T.D. emessa dalla Ditta in accordo alla norma AER(EP).00-00-5. Il periodo intercorrente l'emissione della P.T.D. e della relativa P.T.A. da parte della D.A.A.A. non concorre al calcolo delle penalità di cui al successivo Articolo 27 "Penalità". In caso di rigetto della P.T.D. da parte della D.A.A.A., da formalizzarsi entro 21 (ventuno) giorni dalla ricezione della stessa, il periodo intercorrente il rigetto e la emissione della revisione della P.T.D. da parte Ditta concorrerà al calcolo dei termini massimi di approntamento.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

La commessa, per quanto non previsto dal presente Contratto, è regolata dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2102 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordina-

mento Militare, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, e dalle Linee Guida dell'ANAC in quanto compatibili ed applicabili. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente Commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti previsti nel presente Contratto e relativi Allegati.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà l'articolato del Contratto.

La Ditta si impegna a risolvere, senza ulteriori oneri per l'A.D., eventuali obsolescenze che dovessero scaturire entro la data di approntamento del secondo SAPR previsto in fornitura a fronte del presente programma. Tale impegno non sarà esteso per eventuali SAPR approvvigionati a fronte di aumento del quinto contrattuale, le cui date di approntamento dovessero essere superiori a quelle della secondo SAPR.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà la durata di trentasei (36) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della P.E.C. di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione del Contratto, ovvero se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Entro la suddetta durata del contratto dovranno essere richiesti i preventivi relativi alle prestazioni in quota non programmata.

Qualora per improrogabili esigenze logistiche o operative non possano essere attivati i suddetti servizi e/o richiesti dei preventivi entro i sovra espressi termini contrattuali, le parti concordano che l'efficacia contrattuale possa essere estesa dall'A.D., mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alle medesime condizioni e prezzi, fino ad un massimo di 6 mesi fermo restando l'impegno finanziario contrattuale già assunto.

Tutte le scadenze indicate nel presente Contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

E' prevista la possibilità di ricorrere alla eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. B) del decreto legislativo 208/2011.

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta fornirà le Pubblicazioni Tecniche ed ogni altra documentazione tecnica, redatta in lingua italiana e inglese, secondo quanto previsto dal C. T. Allegato 1 al Contratto. Eventuali revisioni/aggiornamenti alle Pubblicazioni Tecniche o alla documentazione tecnica verranno elaborati e consegnati nelle stesse lingue dei documenti originali.

ARTICOLO 6

PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA E RELATIVA ASSICURAZIONE

Per lo svolgimento delle fasi in volo delle attività addestrative per i Corsi di Addestramento previsti a fronte del Lotto 5 del presente Contratto, l'A.D. renderà disponibile alla Ditta (quali "*Government Furnished*")

Equipment” G.F.E) il materiale di proprietà dell’A.D. accettato a fronte del Lotto 3 o del Lotto 7 (il primo che sarà disponibile al momento della richiesta Ditta) e quello a fronte del Lotto 6.

La Ditta dovrà chiedere all’A.D. il materiale G.F.E. almeno 15 giorni prima rispetto alla effettiva esigenza, onde consentire all’A.D. le opportune predisposizioni tecnico-amministrative per la consegna alla Ditta.

La Ditta ha l’obbligo di assicurare i materiali (nelle forme previste dalla legislazione vigente), a propria cura e spese con una Compagnia di primaria importanza, contro i rischi per responsabilità civile (R.C.) verso tutto il personale interessato alle attività, oltre a coprire il rischio di perdita o danneggiamento del materiale stesso.

L’assicurazione deve coprire valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi attualizzati di produzione, dal momento della consegna alla Ditta alla riconsegna all’A.D. dei materiali stessi.

L’assicurazione dovrà coprire anche i danni provocati, direttamente ed indirettamente, da tutti coloro che operano sul materiale a terra, compreso eventuale personale dell’A.D., fatte salve le casistiche dovute a dolo o colpa grave operate da personale dell’A.D..

In caso di distruzione o furto del materiale in consegna alla Ditta, in alternativa al rimborso economico, le Parti potranno concordare l’eventuale reintegro del materiale con materiale efficiente nella stessa configurazione nuovo o con pari stato d’uso.

La polizza assicurativa dovrà coprire il rischio con decorrenza dal momento di ricezione del materiale da parte della Ditta e sino alla consegna presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità A.D. in fase di movi-

mentazione/ricezione qualora coinvolta.

La Ditta dovrà fornire l'evidenza di aver acceso tale assicurazione dandone conferma con apposita dichiarazione da fornire alla D.A.A.A 4^a Divisione ed all'Ente dell'E.I. che consegnerà il materiale alla Ditta.

La Ditta, alla ricezione del materiale, è tenuta a controfirmare i relativi verbali di consegna redatti dall'E.I. e a segnalare entro 15 giorni eventuali anomalie riscontrate. Decorsi i suddetti termini, il materiale di fornitura governativa si intende accettato dalla Ditta e quindi efficiente.

La Ditta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai materiali di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste dell'A.D..

ARTICOLO 7

ASSICURAZIONI DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E

VERIFICHE TECNICHE/DI CONFORMITÀ

La Ditta si impegna ad assicurare il personale del Ministero della Difesa Italiano preposto alle attività di certificazione e di Verifica di Conformità a terra ed in volo, per i seguenti massimali:

- Morte € 780.000,00 (Euro settecento ottantamila/00);
- Invalidità permanente € 780.000,00 (Euro settecento ottantamila/00);

- Invalidità temporanea € 310.000,00 (Euro trecentodiecimila/00);

Il beneficiario di detta assicurazione dovrà essere il “Ministero della Difesa Italiano”.

ARTICOLO 8

PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni e forniture oggetto del Contratto viene convenuto in Euro _____ di cui Euro _____ quali prestazioni programmate e Euro _____ di prestazioni non programmate, così di seguito suddiviso:

PRESTAZIONI PROGRAMMATE per un importo pari a Euro _____ così suddiviso:

Lotto N.	Descrizione	Importo Lotto (€)
1	n.1 Rapporto Tecnico contenente tutta la documentazione necessaria alla “Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare” del SAPR della classe “Mini” denominato _____ secondo la Norma AER(EP).P-2 ed ottenimento del “Certificato e Qualificazione di Tipo Militare”.	
2	n. 8 copie delle pubblicazioni tecniche relative al sistema APR classe "Mini" denominato " _____ " in CD/ROM, con il relativo Frontespizio Ministeriale emesso dalla D.A.A.A..	
3	n.1 SAPR denominato _____.	
4	Supporto Logistico Integrato per 1° SAPR (1° Semestre)	
5	Corsi di addestramento per “ <i>pilot operator</i> ”, “ <i>sensor operator</i> ” e tecnici manutentori.	

Lotto N.	Descrizione	Importo Lotto (€)
6	Parti di Ricambio Aggiuntive.	
7	n. 1 SAPR denominato _____.	
8	Supporto Logistico Integrato per 1° SAPR (2° Semestre)	
9	Supporto Logistico Integrato per 2° SAPR (1° Semestre)	
10	Supporto Logistico Integrato per 1° SAPR (3° Semestre)	
11	Supporto Logistico Integrato per 2° SAPR (2° Semestre)	
12	Supporto Logistico Integrato per 1° SAPR (4° Semestre)	
13	Supporto Logistico Integrato per 2° SAPR (3° Semestre)	
Importo Totale (€)		

La Ditta inoltre si impegna ad eseguire le Prestazioni Non Programmate indicate al punto 2.2 del precedente Articolo 2 “Oggetto del Contratto” fino all’importo massimo di Euro _____, senza impegno di ammontare minimo per l’A.D.. Qualora tale importo fosse impiegato parzialmente, all’approssimarsi del termine del presente Contratto, l’importo residuale potrà essere impiegato, su esplicita richiesta dell’Esercito Italiano, previa verifica di fattibilità da parte della Ditta, per l’acquisizione di altre forniture/prestazioni già previste a fronte di altri Lotti contrattuali mediante apposito atto amministrativo.

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l’importo massimo definito. I prezzi per le singole forniture/prestazioni in quota non programmata verranno definiti secondo le modalità riportate in Allegato 10 e Allegato 11.

I suddetti prezzi sono omnicomprendivi essendo in essi incluso quanto necessario alla perfetta esecuzione della Commessa, ivi compresi i costi assicurativi. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative a

diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che l'A.D. è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.

È riconosciuto che per l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente Contratto, la Ditta potrà ricorrere a Ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né convenientemente riproducibili dall'industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni, è comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione ove previsto (DDP INCOTERMS 2021). L'A.D. autorizza la Ditta alla loro importazione secondo le procedure in vigore.

La Ditta si impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti alle operazioni di import/export.

Il prezzo del contratto è comprensivo dell'assicurazione, che la Ditta dovrà stipulare secondo quanto indicato ai precedenti Articoli 6 "Prestazioni e materiali di fornitura governativa e relativa assicurazione" e 7 "Assicurazioni del personale A.D. per prove e verifiche tecniche/di conformità".

Dal prezzo contrattuale sono escluse:

- le spese relative a carburanti e lubrificanti necessari per l'esecuzione delle attività con i SAPR, sia a terra che in volo, propedeutiche alla messa a punto prima della consegna e di quelle previste nell'ambito dei servizi di supporto logistico ed addestramento. Per detti voli e per dette prove i carburanti e i lubrificanti saranno forniti dall'A.D.;
- le spese inerenti ad eventuali lavori di riparazione e/o revisione dei ma-

teriali di fornitura A.D. per gli inconvenienti riscontrati, in accordo con quanto disposto Articoli 6 “Prestazioni e materiali di fornitura governativa e relativa assicurazione”.

ARTICOLO 9

ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi degli articoli 35 comma, l’A.D. corrisponderà - nell’ammontare massima consentita dalla legge vigente al momento della stipula - l’anticipazione del pagamento dell’importo di cui al precedente Articolo 8 “Prezzi”. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere all’A.D. ai fini del pagamento.

In caso di anticipata esecuzione del contratto, l’anticipazione potrà essere erogata solo a seguito dalla registrazione del decreto d’impegno della spesa da parte degli Organi di controllo.

L’importo dell’anticipazione di cui al comma precedente è calcolato sul valore dell’intero ammontare contrattuale ed il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia, entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per l’avvio del procedimento. Il recupero dell’anticipazione avverrà secondo il cronoprogramma delle prestazioni nell’ambito della stessa annualità di erogazione, fino alla completa compensazione dell’importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

Le parti concordano che non è prevista l’anticipazione dei pagamenti per l’anno 2022.

ARTICOLO 10

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 11

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

11.1 Il termine per la presentazione alla verifica di conformità dei materiali (articoli aeronautici), previsti a fronte dei lotti definiti all'Articolo 2 "Oggetto del Contratto", decorrerà dalla data di operatività del Contratto ed è fissato con le seguenti tempistiche:

- Lotto n.1: 60 (sessanta) giorni;
- Lotto n.2: 90 (novanta) giorni;
- Lotto n.3: 150 (centocinquanta) giorni;
- Lotto n.4: 330 (trecentotrenta) giorni;
- Lotto n.5: 180 (centottanta) giorni;
- Lotto n.6: 210 (duecentodieci) giorni;
- Lotto n.7: 360 (trecentosessanta) giorni;

- Lotto n.8: 510 (cinquecentodieci) giorni;
- Lotto n.9: 540 (cinquecentoquaranta) giorni;
- Lotto n.10: 690 (seicentonovanta) giorni;
- Lotto n.11: 720 (settecentoventi) giorni;
- Lotto n.12: 870 (ottocentosettanta) giorni;
- Lotto n.13: 900 (novecento) giorni.

11.2 Quanto forma oggetto del presente contratto dovrà essere presentato alla verifica di conformità in Lotti a cura e rischio della Ditta, presso lo stabilimento della Ditta _____ sito in _____, via _____, tranne le attività previste dai Lotti 1 e 2, che saranno presentati alla verifica di conformità presso la 4^a Divisione della D.A.A.A. e dai lotti 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, eseguiti presso Enti dell’A.D. dislocati nel territorio nazionale.

11.3 Per tutti i lotti, la Ditta dovrà inviare una comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) alla D.A.A.A. 4^a Divisione per informarla che il lotto in esame è pronto alla Verifica di Conformità. In allegato alla citata comunicazione la Ditta dovrà trasmettere i seguenti documenti debitamente compilati:

- il modulo di “Presentazione alla Verifica di Conformità” riportato in Allegato 7 “Modulo per la Presentazione alla verifica di conformità” al presente Contratto. Alla data specificata nel citato modulo (box 1) la Ditta dichiara che il lotto è completo e che tutti gli articoli che lo costituiscono sono pronti per le attività di Verifica di Conformità;
- il Certificato di Conformità, come indicato nell’Allegato 8 “Certificato di Conformità” al presente Contratto, dovrà riportare la lista degli articoli che costituiscono il lotto e riportare per ciascuno di essi la descrizione, il NATO

- Stock Number (NSN) il Part Number (P/N) e il Serial Number (S/N) ove applicabile;
- per i lotti 3, 6 e 7, il Certificato di rispondenza del prodotto, come indicato nell'Allegato 9 "Certificato di rispondenza del prodotto" al presente Contratto;
 - per il lotto 5, la dichiarazione di buona esecuzione del corso come indicato nell'Allegato 5 "Dichiarazione di buona esecuzione del corso" al presente Contratto;
 - per i lotti 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 la dichiarazione di buona esecuzione dell'assistenza tecnica come indicato nell'Allegato 6 "riepilogo dell'intervento di assistenza tecnica e dichiarazione di buona esecuzione" al presente Contratto.

11.4 La documentazione citata, dovrà essere inviata alla D.A.A.A. contemporaneamente alla Presentazione alla Verifica di Conformità di ciascun lotto.

11.5 Se la Presentazione alla Verifica di Conformità è approvata dalla D.A.A.A., la data dichiarata dalla Ditta nel modulo della Presentazione alla Verifica di Conformità stessa (box 1 del modulo) sarà considerata approvata per l'esecuzione.

11.6 I materiali dei lotti dovranno essere disponibili alla Verifica di Conformità entro 60 giorni dall'Accettazione della presentazione di Verifica di Conformità.

11.7 Se la Presentazione alla Verifica di Conformità non è approvata dalla D.A.A.A., allora:

- la Presentazione alla Verifica di Conformità non è considerata valida, e pertanto l'attività di Verifica di Conformità non potrà essere effettuata e il

modulo debitamente compilato (box 3) sarà restituito alla Ditta;

- il rappresentante della Ditta, debitamente autorizzato, apporrà la propria firma nel box 3 del modulo stesso per la presa visione della “Non Approvazione” e restituirà tale modulo, debitamente compilato, alla D.A.A.A. 4^a Divisione;
- la Ditta dovrà avviare una nuova procedura di presentazione alla Verifica di Conformità (inviando una nuova comunicazione per la Presentazione alla Verifica di Conformità con relativi allegati) quando le cause che avevano impedito la Presentazione alla Verifica di Conformità saranno state rimosse.

11.8 La suddetta procedura è applicabile anche ai materiali delle quote non programmabili.

11.9 Quanto forma oggetto di fornitura a fronte dei lotti 3, 6 e 7 dovrà essere presentato alla Verifica di Conformità presso gli stabilimenti della Ditta. qualora la Ditta intenda cambiare il luogo della presentazione alla Verifica di Conformità la stessa dovrà darne comunicazione alla 4^a Divisione della D.A.A.A., per preventiva autorizzazione, almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di prevista presentazione alla Verifica di Conformità.

11.10 Almeno 90 giorni calendariali prima della prevista presentazione alla Verifica di Conformità del lotto la Ditta invierà le procedure di Verifica di Conformità dei materiali alla 4^a Divisione della D.A.A.A. per la loro approvazione,.

11.11 In caso di ritardo nella presentazione e/o nell'approntamento dei materiali alla Verifica di Conformità del lotto rispetto ai limiti di tempo stabiliti nel presente articolo, la Ditta sarà soggetta alla penale specificata nell'Articolo 27

“Penalità”. La penale sarà applicata pagando alla Ditta il prezzo del lotto stabilito all’Articolo 8 “Prezzi”, diminuito dell’ammontare della penale.

11.12 Le presentazioni alla verifica di conformità del lotto 2 e successivi sono subordinate all'emissione da parte della D.A.A.A. del certificato di omologazione e non all'accettazione del Lotto 1.

11.13 Le presentazioni alla verifica di conformità del lotto 3 e successivi sono subordinate all'emissione del Frontespizio Ministeriale per le Pubblicazioni Tecniche ottenuto a completamento della procedura stabilita dalla norma AER(EP).0-0-2 e non all'accettazione del Lotto 2.

11.14 L'esecuzione dei corsi di addestramento previsti dal Lotto n. 5, da svolgersi presso Enti dell’A.D. dislocati nel territorio nazionale, gli stessi dovranno iniziare non oltre 30 giorni dalla data di consegna di quanto forma oggetto del Lotto 3 o del Lotto 7 (il primo che sarà disponibile al momento della richiesta Ditta) e del Lotto 6 risultante dal Verbale di Consegna rilasciato dall'Ente ricevente il materiale.

11.15 I L'esecuzione dei Lotti consequenziali n° 4, 8, 10 e 12, relativi al Supporto Logistico Integrato consegnato, decorrerà rispettivamente a partire dalla consegna del 1° SAPR e, successivamente, dall’accettazione del Lotto precedente; l'esecuzione dei Lotti n° 9, 11 e 13, relativi al Supporto Logistico Integrato consegnato, decorrerà rispettivamente a partire dalla consegna del 2° SAPR e, successivamente, dall’accettazione del Lotto precedente.

11.16 La durata dei rispettivi corsi è riportata nei "Syllabus" di cui ai punti _____ e _____ del C.T. Allegato 1 al presente contratto.

11.17 Qualora per motivi imputabili all'A.D. i corsi non potranno iniziare nei tempi stabiliti nel precedente paragrafo, i termini per l'inizio dei corsi in argo-

mento si intendono spostati, di un numero di giorni pari al ritardo maturato dall'A.D., senza incorrere nelle penalità stabilite nel successivo Articolo 27 "Penalita".

11.18 Qualora i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità dovessero ricadere entro i periodi di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tali termini saranno automaticamente spostati al 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi. Quanto sopra sarà valido solo nel caso la Ditta abbia preventivamente provveduto a comunicare, alla 10^a Divisione ed alla 4^a Divisione della D.A.A.A., tramite P.E.C., i periodi di chiusura dei propri stabilimenti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dei periodi di chiusura.

La mancata presentazione alla verifica di conformità nei termini prescritti comporterà l'applicazione delle penalità previste al successivo Articolo 27 "Penalita" del presente contratto.

11.19 L'accettazione alla verifica di conformità non esonera la Ditta dal completamento di ogni altra obbligazione contrattuale.

11.20 Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2.2 dell'Articolo 2 "Oggetto del Contratto", la Ditta emetterà appositive preventivi e/o consuntivi di spesa secondo le modalità e le tempistiche dettagliate in Allegato 11 "Modalità e tempi per preventivi/consuntivi di spesa in quota non Programmata" al presente Contratto. I termini per la presentazione alla verifica di conformità decorrono dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica mediante P.E.C. dell'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dell'autorizzazione di anticipata esecuzione.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

12.1 La verifica di conformità delle prestazioni e forniture oggetto del presente Contratto, sarà eseguita dopo l'accettazione della relativa presentazione alla Verifica di Conformità di ciascun singolo Lotto o prestazione. Un apposito Organo di Verifica, costituito da uno o più rappresentanti della D.A.A.A., parteciperà alle Verifiche di Conformità del lotto dei materiali che saranno effettuati dalla Ditta a proprie spese utilizzando come guida le procedure di Verifica di Conformità approvate.

La Ditta è tenuta a fornire i propri rapporti di prova contenenti i risultati delle prove effettuate durante ed al termine delle lavorazioni sui materiali in fornitura. I rappresentanti della D.A.A.A. avranno il diritto di richiedere ulteriori prove e/o dati per assicurarsi della rispondenza dei materiali a quanto previsto dal presente Contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la D.A.A.A..

La Ditta ha la completa responsabilità di tutte le attività di Verifica di Conformità a terra ed in volo e pertanto la Ditta si assumerà tutti i relativi rischi e responsabilità per qualunque danno al personale ed al materiale, inclusi i danni a terze parti.

12.2 La Commissione di verifica di conformità avrà facoltà di:

- consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i termini contrattuali per quanto concerne l'eventuale applicazione di penalità;
- proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui

presentino difetti minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la sicurezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso l'accettazione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all'entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione può essere sostituita, a giudizio insindacabile dell'A.D., da un formale impegno della Ditta ad eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini stabiliti dall'A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore dell'A.D., sino alla constatazione da parte dell'A.D. stessa dell'avvenuta eliminazione della suddetta difformità.

12.3 Al termine della Verifica di Conformità del lotto sarà redatto un Verbale di Verifica di Conformità contenente i risultati delle attività eseguite, che sarà firmato dai rappresentanti della D.A.A.A. e controfirmato da un rappresentante autorizzato della Ditta. L'accettazione formale del lotto avverrà alla firma del suddetto Verbale di Verifica di Conformità ed accettazione da parte della competente autorità designata dalla D.A.A.A. che lo invierà alla Ditta.

12.4 E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare alla D.A.A.A. le marche da bollo necessarie alla redazione del verbale di verifica di conformità ed accettazione.

I materiali previsti a fronte dei Lotti 3, 6 e 7 saranno consegnati all'E.I. presso il 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES "SCORPIONE", Strada Tuscanese, 71/R 01100 Viterbo – Italia, dalla Ditta entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D..

Quanto previsto ai fronte del Lotto 1 sarà consegnato alla D.A.A.A. 4° Divisione entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D..

Quanto previsto a fronte del Lotto 2 sarà consegnato alla D.A.A.A. 4° Divisione (1 Copia delle Pubblicazioni Tecniche) e all'E.I. (7 Copie delle Pubblicazioni Tecniche) presso il 4° Gruppo Squadroni Sostegno AVES "SCORPIONE", Strada Tuscanese, 71/R 01100 Viterbo – Italia, entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell'A.D..

Quanto previsto ai fronte dei Lotti 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (corsi di addestramento, servizi di supporto logistico) ed eventuali attività di assistenza tecnica richieste sulla quota non programmata del Contratto, non saranno oggetto di consegna, trattandosi di prestazioni di servizi.

L'A.D. si riserva la facoltà di richiedere la consegna frazionata dei materiali in relazione alle proprie necessità.

Qualora il termine fissato per la consegna dei materiali oggetto del presente Contratto ricada entro il periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tale termine sarà automaticamente spostato al 5° giorno successivo alla data di riapertura degli stabilimenti stessi. Tale possibi-

lità è valida solo nel caso in cui la Ditta abbia comunicato, tramite raccomandata A/R o P.E.C., il periodo di chiusura degli stabilimenti almeno 15 (quindici) giorni prima del suo verificarsi.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare alla D.A.A.A. le marche da bollo necessarie alla redazione del verbale di verifica di conformità ed accettazione.

ARTICOLO 13

MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dei lavori si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 14

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica/di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie, atti governativi o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta, impediscano alla Ditta stessa di rispettare i termini contrattuali. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore:

- i ritardi nella concessione da parte di Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti l'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- l'incidente/inconveniente di volo non ascrivibile alla Ditta, il quale procuri danni di natura tale da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità del SAPR incidentato. Ove si verificasse tale evenienza, verrà stabilito congiuntamente tra le Parti, nei modi e termini di legge, la nuova scadenza di presentazione alla verifica di conformità del SAPR danneggiato o distrutto.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, preventivamente autorizzati dall'A.D..

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

- a) notificare alla D.A.A.A. 4^a Divisione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;
- b) inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento

di forza maggiore la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, la D.A.A.A. procederà all'applicazione della penalità previste per i ritardi.

ARTICOLO 15

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Per quanto concerne l'attività di Assicurazione della Qualità, la Ditta si impegna ad osservare quanto precisato nei seguenti punti:

- a) la Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati;
- b) la Ditta si impegna a istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente Contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2310, vigente al momento della stipula del Contratto, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare. Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente Contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente Contratto;

- c) i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche ai subappalti e alle subforniture. Nel caso la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente Contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità (vds. successiva Lettera f);
- d) nel. C.T. Allegato 1 al Contratto, sono indicati i requisiti particolari di qualità che, sebbene non previsti nel documento AQAP contrattuale sopra citato devono essere soddisfatti dalla Ditta;
- e) la Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. Allegato 1 al Contratto al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni e materiali oggetto di fornitura;
- f) la Ditta dovrà presentare alla D.A.A.A. 4^a Divisione il Piano di Assicurazione Qualità redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2105 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*" entro il termine di 90 (novanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di esecutività del contratto. La D.A.A.A. 4^a Divisione, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che la Ditta dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali;
- g) successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della D.A.A.A. 4^a Divisione per il rilascio

- del relativo “Nulla Osta”. In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, prestazione, di funzionalità e di idoneità all’impiego di quanto previsto nel Contratto;
- h) la Ditta presenterà alla D.A.A.A. 4^a Divisione quanto sarà oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da 1, 2, 3, 6 e 7 (SAPR, equipaggiamenti di missione e attrezzature), allegando alla documentazione prevista un “Certificato di Conformità” (ove previsto), redatto secondo l’esempio fornito dalla Norma AQAP-2070 “NATO Mutual Government Quality Assurance (QA) Process”;
 - i) quanto previsto a fronte dei Lotti 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (servizi di supporto logistico, materiali/attrezzature necessari per le attività integrative di supporto logistico, corsi di addestramento), non necessita di “C.d.C.” in quanto relativi rispettivamente a documentazione tecnica ed a prestazioni di servizio;
 - j) ciascun Certificato di conformità deve essere firmato da personale della funzione qualità aziendale che sarà all’uopo indicato nel Piano Assicurazione Qualità;
 - k) tutte le qualità afferenti il presente Contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG); detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla Direzioni Generali/Direzione del Segretariato Generale;
 - l) per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l’accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell’Autorità governativa competente;

- m) l'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di subforniture all'estero, potrà essere delegata ad Organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base ad accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri Paesi esteri;
- n) per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste, si rimanda a quanto contenuto nel C.T. Allegato 1 al presente Contratto.

ARTICOLO 16

TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.) DEL CONTROLLO CONFIGURAZIONE, CERTIFICAZIONE DI TIPO MILITARE ED AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI TECNICHE

La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e a carattere generale, rendendola disponibile alla D.A.A.A. per ogni eventuale esigenza. La documentazione relativa all'omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la Ditta per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell'ultima fidejussione aperta a garanzia delle prestazioni contrattualmente pattuita, fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di contenzioso per i quali l'obbligo della conservazione della documentazione potrà essere superiore a discrezione della D.A.A.A..

In particolare si conviene quanto segue:

- 1) Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.)

La Ditta dovrà assicurare, per gli articoli aeronautici contemplati nel pre-

sente Contratto, e per quanto di competenza, la ottemperanza alle norme AER(EP).00-01-6, AER(EP).00-00-5 e AER(EP).0-0-2, secondo le modalità definite nel C.T. Allegato 1 al presente Contratto.

Resta inalterata la responsabilità della Ditta, avendo la conoscenza e la responsabilità dell'intero progetto, dell'uso in sicurezza del bene prodotto e quindi l'obbligo di procedere all'investigazione ed analisi delle avarie inerenti al bene prodotto al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche di prestazioni e di aeronavigabilità. In tal senso la Ditta ha l'obbligo di formulare proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, nel caso in cui l'inconveniente sia attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità. La Ditta s'impegna pertanto ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A., entro i termini stabiliti dalla norma AER(EP).00-00-5.

In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta notificherà all'Ente responsabile dell'invio di questi (e, per conoscenza, alla D.A.A.A.) dell'impossibilità di avviare le indagini.

I costi relativi alle indagini disposte dall'A.D. saranno imputati alla Ditta nel caso in cui l'inconveniente risulti attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità e/o ad errata lavorazione dal parte della Ditta stessa.

In ogni altra situazione i costi saranno imputati all'A.D. e i relativi oneri saranno oggetto di apposito consuntivo da spendere nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto.

2) Controllo della Configurazione

La Ditta s'impegna ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza alla norma AER(EP).00-00-5. La Ditta deve effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle P.T.A. mediante l'invio dei prescritti modelli.

La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (P.T.D.) secondo la norma AER(EP).00-00-5. Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sulla Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare, la Ditta è tenuta in fase di emissione ad applicare quanto prescritto dalla norma AER(EP).P-2 secondo quanto indicato nel C.T. Allegato 1 al presente Contratto.

3) Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare

L'Aeromobile sarà sottoposto al processo di "Certificazione e Qualificazione di Tipo Militare" secondo la norma AER(EP).P-2.

La Ditta si impegna a presentare la documentazione per l'ottenimento della certificazione di Tipo Militare e qualificazione di Tipo Militare alla Vice Direzione Tecnica (V.D.T.)- 1° Ufficio e per conoscenza alla 4ª Divisione della D.A.A.A. almeno 30 (sessanta) giorni calendariali prima della data di presentazione alla verifica di conformità del materiale interessato. In caso di ritardo della presentazione di detta documentazione per la certificazione degli aeromobili sarà applicata la penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo del 10% del valore del Lotto.

4) Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche

La Ditta dovrà assicurare, per le Pubblicazioni Tecniche ed i relativi aggiornamenti, e per quanto di competenza, l'ottemperanza alle norme

AER(EP).0-0-2 e AER (EP).P-104. Le Pubblicazioni Tecniche dovranno essere corredate da una “Dichiarazione di Adeguatezza” come da modello in Allegato 12 al Contratto e da un “Certificato di Conformità” in Allegato 8 al Contratto. La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l’adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della Ditta Responsabile del Sistema “D.R.S.”. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto. La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a prescindere dal momento in cui l’inconveniente viene segnalato fino a 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente Contratto, le Pubblicazioni Tecniche a seguito di Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni (SIP)/Segnalazioni Inconvenienti Pubblicazioni Elettroniche (SIPE), relative a deficienze, omissioni, lacune ed errori di qualsiasi genere, che possano comprometterne l’adeguatezza, l’interpretazione o far sorgere dubbi.

Per le pubblicazioni elettroniche digitali su CD-ROM si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme della serie AER(EP).P-170. AER(EP).P-171, AER(EP).P-172, AER(EP).P-173 e AER(EP).P-174, in accordo alla classe di interattività prescelta, di livello minimo P, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

I Manuali Tecnici che prevedono l’impiego di materiali pericolosi, devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d’uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l’utilizzo. La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del Contratto, delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di det-

te informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

A) Non è ammesso il ricorso al subappalto in quanto non richiesto dalla Ditta nell'Offerta presentata in gara;

oppure

B) In ragione di quanto richiesto dalla Ditta nella lettera di Offerta, è autorizzato il ricorso al subappalto per le prestazioni in quota programmata di cui ai Lotti da n. ____ a n. ____, entro i limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

In relazione a eventuale necessità di subappalto per l'esecuzione forniture e/o prestazioni richieste dall'A.D. nell'ambito della quota non programmata del presente Contratto, e non già previste nella succitata quota programmata, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 97 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, e pertanto la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da Ditte subappaltatrici, nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta all'A.D. per la relativa autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In relazione a quanto prospettato dalla Ditta in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stessa potrà ricorrere al subappalto fino ad una percentuale pari al (limite di legge) dell'ammontare contrattuale.

L'eventuale esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

La predetta richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche/integrazioni nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.

La Società ed il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido, nei limiti delle prestazioni oggetto del subappalto, nei confronti della D.A.A.A. in relazione alla regolare esecuzione ed adempimento degli obblighi contrattuali.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici rispondenti ai requisiti di "*Supplier Quality Assurance*" richiamati nel Piano di Qualità.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARTICOLO 18

PAGAMENTI

In relazione ai prezzi di cui al precedente Articolo 8 “Prezzi” le fatture da parte della Ditta avverranno secondo quanto di seguito riportato.

Per le prestazioni di cui ai precedenti Articolo 2 “Oggetto del Contratto” e Articolo 43 “Opzione”, i pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura del 100% (centopercento) dell’importo del lotto contrattuale previa presentazione della fattura corredata dei seguenti documenti in bollo (ove previsto):

- lettera di approntamento alla verifica di conformità;
- verbale di verifica di conformità ed accettazione;
- certificato di pagamento
- verbale di consegna all’A.D. controfirmato tra le parti.
- Certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico (ove previsto)

A norma dell’articolo 542 del D. Lgs. 66/2010, in assenza del Certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico, potrà essere pagato il corrispettivo fino al raggiungimento del 90% dell’importo del Lotto.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente Contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario intestato alla Ditta _____ presso la Banca _____, IBAN n. _____.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, salvo le ecce-

zioni previste dalla vigente normativa, secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e il Codice Identificativo Gara SMART C.I.G. n. Z3C370B346.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, l'A.D. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato 15) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di ap-

posito ordinativo, è fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della D.A.A.A. di regolare fattura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19

PRIVATIVA INDUSTRIALE E ROYALTIES

Non applicabile perché trattasi di forniture di prodotti commerciali.

ARTICOLO 20

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

È fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (Hardware e Software) in stato di perfetta efficienza, per l'intero periodo di esecuzione del presente Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.

L'A.D. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto.

La Ditta durante l'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) anni, e prima dell'eventuale esonero di cui al comma precedente, è obbligata inoltre a soddisfare eventuali richieste dell'A.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto, mantenendo per tutta la durata predetta la stessa qualità tecnico-operativa degli stessi ricambi.

L'obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere

l'impegno, né giuridico né di fatto, che l'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquennio. Analogamente l'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno per l'A.D. di ordinativi di parti di ricambio.

Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, l'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto già corrisposto a fronte del presente Contratto, e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature nei cui confronti l'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell'A.D. medesima. L'A.D. si riserva il diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente Articolo.

ARTICOLO 21

VISITE DI ESTRANEI

Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare che, per quanto non allegate sono parte integrante del presente Contratto.

In caso di inadempienza l'A.D. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 22

GARANZIA

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto, escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita come segue:

- la durata della garanzia per i materiali oggetto del Contratto è di 2 anni dalla data del Verbale di Consegna all'A.D.;
- la Ditta è tenuta a sostituire il materiale riscontrato difettoso durante il suddetto periodo di garanzia in accordo alle norme della D.A.A.A. e senza costo per l'A.D., oppure previo accordo formale con la D.A.A.A., ripararlo senza alcun costo per l'A.D.. Il materiale sostituito o riparato in garanzia sarà sottoposto allo stesso iter di Verifica di Conformità, accettazione e consegna, con le modalità previste al precedente Articolo 12 "Verifica di Conformità, Accettazione e Consegna" e sarà restituito dalla Ditta con il relativo Certificato di Conformità;
- la Ditta supporterà tutte le spese di spedizione, trasporto ed assicurazione per i materiali da sostituire o riparare durante il periodo di garanzia;
- per il materiale oggetto di sostituzione o riparazione in garanzia, il periodo di tempo fra la data di comunicazione alla Ditta del difetto e la data di ricezione dell'A.D. del materiale sarà aggiunto al periodo di garanzia stabilito di due anni.

Si precisa che in caso di apertura di una S.I. dalla cui Parte III emergesse che l'inconveniente è stato determinato da una causa tecnica e/o comunque ascrivibile alla Ditta, i termini di garanzia previsti sono sospesi, fatte salve le tempistiche a carico dell'Amministrazione per la gestione

dalla S.I.

Se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:

- a) fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
- b) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose ovvero, in caso di constatata impossibilità o non convenienza di riparazione, procedere alla loro sostituzione senza oneri per l'A.D.;
- c) fornirne altre nuove su richiesta dell'A.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a

quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, alla D.A.A.A. 4^a Divisione e all'Esercito Italiano, sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare tramite apposita Commissione nominata dalla D.A.A.A..

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile.

ARTICOLO 23

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violerà diritti di terzi. A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, private, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privata o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 24

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in Contratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato regolare cauzione di Euro _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ data _____ ed autenticata nelle firme da _____, notaio in _____.

In applicazione dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alla consegna delle prestazioni e per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 mesi dalla data di consegna dell'ultima prestazione. Lo svincolo del 20% finale sarà autorizzato dalla DAAA, previa richiesta da parte della Ditta.

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 206 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 26

**CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE –
CODICI A BARRE)**

1) Ove prevista dal Contratto la consegna di parti di ricambio SAPR e/o attrezzature peculiari la Ditta si impegna a fornire all’A.D., con la eventuale collaborazione dei subfornitori:

- i dati di identificazione;
- i dati di gestione;
- l’identificazione a mezzo codice a barre.

2) Requisito di codificazione

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell’Ente Appaltante (EA) e della D.A.A.A. 4^a Divisione, tutti rilasciati dall’Organo Centrale di Codificazione (OCC).

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s’impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

3) SPLC- Spare Part List for Codification

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all’EA, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta

approvazione dell'Atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

Si precisa che per le eventuali forniture di materiale richieste in quota non programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente gli item effettivamente ordinati ed in questo caso la SPLC sarà emessa entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del preventivo.

L'EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'EA e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi comma 4), 5) e 6), all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

4) Liste di Screening

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui al comma 3), dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Scree-

ning.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5) Liste di Codifica

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui al comma 4), per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'EA e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno

l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBER (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6) Liste di Screening e Codifica

Su richiesta dell'EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui al comma 3).

Le liste dovranno contenere la SPLC con i *part number* e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al Contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15

(quindici) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'EA entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'EA non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo comma 11).

A seguito della validazione da parte dell'EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBER (NSN), dandone informazione all'EA, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

7) Codificazione di origine estera

Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'Ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori

che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'Ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli Uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

8) Flussi Dati e Corrispondenza

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

9) Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

10) Verifica di Conformità e Accettazione d'Urgenza

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codifica-

zione.

L'EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il saldo del Contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

11) Penali e Garanzia

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale pari a Euro 30,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 3.000,00.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 27

PENALITÀ

Per le prestazioni programmate, si conviene che per ogni giorno calendariale di ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna, ove prevista, nonché in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi in garanzia, di quanto oggetto di fornitura a fronte dei Lotti da n. 1 a n. 13,

qualora questo non sia imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 14 “Cause di forza maggiore”) e/o ritardi nella fornitura di materiale e prestazioni di competenza A.D. (Articolo 6 “Prestazioni e materiali di fornitura governativa”), si applicheranno penalità pari allo 0,2% (zerovirgola dueper cento) del valore di ogni singola fornitura/prestazione/lotto per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del limite del 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo.

Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2 dell’Articolo 2, la penalità da applicare dovrà essere proporzionale al valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla verifica di conformità; più precisamente, per ogni giorno calendariale di ritardo, qualora questo non sia imputabile a cause di forza maggiore (Articolo 14 “Cause di forza maggiore”) e/o ritardi nella fornitura di materiali e prestazione di competenza dell’A.D., la penale sarà dello 0,2% (zerovirgola dueper cento) del valore di ogni singola fornitura/prestazione/lotto per ogni giorno di ritardo fino al raggiungimento del limite del 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo.

In caso di mancato rispetto dei termini di emissione dei preventivi e/o analisi di costo, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 25,00 per importi dei preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro 50,00 per importi dei preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 100,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 150.000,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore a 100 (cento) giorni calendariali di ritardo, l’A.D. applicherà la penalità convenzionale pari a Euro 2.500,00 per i preventivi fino a Euro 50.000,00, Euro

5.000,00 per i preventivi con valore compreso tra Euro 50.000,01 ed Euro 150.000,00 ed Euro 10.000,00 per preventivi superiori a Euro 150.000,00 riservandosi la facoltà di procedere secondo le disposizioni dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 (novanta) calendariali giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del Decreto di approvazione del presente Contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la pe-nalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

In caso di ritardo della presentazione della documentazione per la certificazione degli aeromobili prevista dall'Articolo 16 "Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) del controllo configurazione, certificazione di tipo militare ed aggiornamento delle pubblicazioni tecniche", sarà applicata la penalità pari a Euro 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 10.000,00, oltre alle penali già previste per il Lotto 2.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell'Articolo 20 "Obbligo di conservazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio" potranno essere applicate, a carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente Contratto.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere. La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento; per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica del provvedimento correttivo.

Tale ipotesi dovrà qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ARTICOLO 28

NORME U.N.I.

Nell'esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Unificazioni U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Ver-

ranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di reperimento del contratto, o pervenuti posteriormente purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 29

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente Contratto nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel ri-

spetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 30

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al precedente capoverso vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente Contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura).

b) Qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 (uno) tonnellata (t)/anno, una copia dell' "Attestato di conformità" della Ditta, in cui venga indicato il Legale Rappresentante nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) Elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni

per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

La Ditta dovrà garantire l'aderenza al D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti e a fornire tutte le evidenze atte a dimostrare l'adempimento di quanto sopra descritto.

ARTICOLO 31

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni norma-

tive vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

ARTICOLO 32

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente

ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 33

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo la Stazione Appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "Datore di Lavoro" (Ente di F.A. in cui si espletterà l'attività della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 13 il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espletteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'Esercito Italiano con i fondi ordinariamente assegnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non allegata, costituirà parte del presente Contratto.

ARTICOLO 34

**APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE CONCERNENTI
LE PRESCRIZIONI MINIME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
NON APPLICABILE**

ARTICOLO 35

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. _____.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la D.A.A.A 4^a Divisione e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 36

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto da parte del Contraente nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto

del Contratto;

- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

A precisazione di quanto previsto al precedente primo paragrafo e fermo quanto disposto nei precedenti Articoli, è riservata altresì all'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto per gravi inadempienze nella esecuzione del Contratto qualora oltre il termine di 15 (quindici) giorni assegnato dall'A.D. alla Ditta, quest'ultima non abbia comunicato formalmente un piano risolutivo, con esplicita indicazione delle tempistiche richieste da sottoporre ad accettazione da parte dell'A.D., in relazione alle seguenti inadempienze:

- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto da parte della Ditta, per una quota parte superiore al trentacinque per cento delle suddette prestazioni contrattuali;

- nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi di cui al precedente Articolo 15 "Assicurazione della qualità", eccezione fatta per il ritardo nella presentazione del Piano di Qualità ed eventuali ritardi a fronte di richieste di interventi correttivi, in quanto già sottoposti alle penali di all'Articolo 27 "Penalità";

- nel caso l'A.D. accerti che la Ditta non disponga più dei requisiti tecnici previsti dalla norma AER.(EP).00-00-5 per il mantenimento della nomina

di Ditta Responsabile di Sistema della linea SAPR oggetto del presente Contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 27 "Penalità", trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa al Lotto o sua frazione raggiunta o alla data di comunicazione mediante P.E.C. da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 37

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

È in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale.

In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da verbale redatto in contraddittorio fra le Parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 38

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione da parte degli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 39

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto

(I.V.A.).

Le spese di bollo relativi ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non programmate previste al punto 2.2 dell'Articolo 2 "Oggetto del contratto", saranno incluse nei preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 023, Parte I - Capo I - Paragrafo 8.

ARTICOLO 40

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONI

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni della denominazione sociale e dati societari della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D..

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 41

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché di cui all'allegato 11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 28 aprile 2022., in Allegato 14 al presente Contratto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dello stesso.

ARTICOLO 42

COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione, o trasmissione di documentazione, concernente il presente Contratto sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili, se notificata od inviata all'altra parte a mezzo posta o mezzi di comunicazione che consentano una verifica dell'identità e dell'avvenuta trasmissione.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it

- _____

ARTICOLO 43

OPZIONE

Nel caso di evoluzione dell'esigenza operativa dell'Esercito Italiano, l'A.D. si riserva il diritto di esercitare l'opzione per la fornitura di:

- assistenza tecnica on-site, presso Operazioni Fuori Confini Nazionali, continuativa per 6 mesi con presenza di personale Ditta;
- un servizio di *help desk* telefonico dedicato (h24-7/7);
- servizio di Supporto Logistico Integrato per gli SAPR in argomento di cui al Lotto 4 e successive ripetizioni da svolgersi con le modalità dettagliate nella Sezione 2 del Capitolato Tecnico _____, ai prezzi indicati nell'Articolo 8 "Prezzi", per un ammontare totale pari a Euro _____ .;
- Parti di Ricambio e servizi non programmabili.

Il diritto di opzione è esercitabile anche frazionatamente, dall'A.D. entro la durata contrattuale indicata nell'Articolo 4 "Durata e decorrenza del contratto", mediante comunicazione alla Ditta a mezzo P.E.C..

Alla ricezione di tale comunicazione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni previste, la Ditta ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2018 n. 50 dovrà presentare cauzione per una somma pari al _____% dell'ammontare dell'opzione richiesta.

I termini di approntamento alla verifica di conformità delle forniture opzionali saranno comunicati dalla Ditta alla ricezione della suddetta comunicazione di esercizio dell'opzione.

Per le forniture/prestazioni previste a fronte della presente opzione restano inoltre validi tutti gli Articoli del presente Contratto.

ARTICOLO 44

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del Legale Rap-

presentante pro-tempore o di Procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

ARTICOLO 45

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA

DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 8: Prezzi;

Articolo 10: Clausola di congruità e conformità dei prezzi;

Articolo 18: Pagamenti;

Articolo 25: Controversie;

Articolo 27: Penalità;

Articolo 30: Tutela della salute, sicurezza ed ambiente

Articolo 36: Clausola risolutiva espressa;

Articolo 37: Recesso unilaterale dal contratto;

Articolo 38: Vincolo contrattuale;

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità dell'_____ ad impegnare la Società medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. ____
(_____) fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 Capitolato Tecnico (C.T.).
- Allegato 2 Elenco dei materiali lotti 3 e 7.
- Allegato 3 Elenco dei corsi di addestramento (Lotto 5).
- Allegato 4 Elenco delle Parti di Ricambio aggiuntive relative al Lotto 6.
- Allegato 5 Dichiarazione di buona esecuzione del corso.
- Allegato 6 Riepilogo dell'intervento di assistenza tecnica e dichiarazione di buona esecuzione.
- Allegato 7 Modulo per la presentazione alla verifica di conformità.
- Allegato 8 Facsimile di Certificato di Conformità.
- Allegato 9 Certificato di rispondenza del prodotto.
- Allegato 10 Forniture / Prestazioni in Quota Non Programmata.
- Allegato 11 Modalità e tempi per preventivi/consuntivi di spesa in quota non Programmata.
- Allegato 12 Dichiarazione di Adeguatezza.
- Allegato 13 D.U.V.R.I..
- Allegato 14 Patto d'Integrità.
- Allegato 15 Cronoprogramma dei pagamenti.
- Allegato 16 Elenco Prestazioni e Materiali di Fornitura Governativa.